

## **TI\_GERICHTE 32.2002.154 vom 9. Oktober 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-10-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2002.154](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.154)

FR: TI\_GERICHTE 32.2002.154 du 9 octobre 2002

IT: TI\_GERICHTE 32.2002.154 del 9 ottobre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 23**

In particolar modo, con riferimento alla situazione fisiologica del mio assistito, non si capisce come egli possa essere inabile al 100% nella professione di giardiniere e nel contempo essere abile nella medesima percentuale nelle professioni testé citate, fra le quali quella dell'operaio, difficilmente immaginabile come attività esercitabile dall'assicurato con una capacità lavorativa del 100%. Semmai, tali professioni sono attuabili dall'assicurato solo in misura proporzionata al danno fisico patito dal medesimo, che lo porta a non riuscire a svolgere gran parte delle professioni per un tempo medio-lungo e che lo costringono a stare nella medesima posizione. Nella denegata ipotesi in cui l'assicurato fosse ritenuto in grado di svolgere le attività professionali leggere considerate dal Dr. med. \_\_\_\_\_, si ricorda a tal fine come non sia stato minimamente considerato se il ricorrente - per dei motivi di salute - debba compiere delle pause per svolgere dette attività.

#### **E. 24**

Pur volendo accantonare l'attività dell'operaio, però, anche le altre categorie di lavori considerate dall'amministrazione sono contestabili. Infatti, non si ravvede la possibilità per l'assicurato di svolgere mansioni di magazziniere, né tanto meno di fattorino, viste le problematiche fisiche legate al movimento della schiena e l'impossibilità propriamente fisica di sollevare pesi. Altre attività, invece, risultano essere solamente in via teorica ipotizzabili per il mio assistito, il quale sicuramente riscontrerebbe delle grosse difficoltà nel reperimento di un lavoro quale impiegato d'ufficio, stante l'assoluta inesperienza e mancanza di formazione specifica (cfr. rapporto in data 24.07.2002 del consulente IP, pag. 5), nonché la mancata richiesta sui generis nel mercato del lavoro; quale addetto al trasporto per la distribuzione a domicilio (vista la mancata offerta in detto ambito lavorativo); quale guardarobiere (attività aleatoria ed effettivamente poco attuabile, non solo per la mancata offerta di tale tipo di lavoro, ma anche per la necessità di sole poche ore lavorative in tale settore) o quale aiuto fiorista (ritengo che tale mansione sia solo un'immagine teorica colorita di quella che è la realtà, consistendo l'attività del fiorista in una variopinta moltitudine di mansioni, che molto si attagliano all'attività di giardiniere prima svolta dall'assicurato e per cui è stato reputato inabile nella misura del 100%!)." (...)

(Doc. \_ pag. 6-7) Orbene, dagli atti medici contenuti nell'inserto, in particolare dalla perizia 22 luglio 1998 del dr. \_\_\_\_\_ per conto della Cassa malati \_\_\_\_\_, si legge che: "(...) Dal punto di vista medico, non vi sono controindicazioni alla ripresa anche immediata di una attività leggera o medio pesante, che non preveda lo stazionamento a lungo in posizione eretta, non imponga il mantenimento forzato della posizione seduta, non

preveda la deambulazione con carico né il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15-20 Kg, non preveda l'esecuzione di lavori con il tronco piegato in avanti. Possono entrare in linea di conto attività professionali nel campo della vendita, del commercio, in una fabbrica, in magazzino, quale custode o sorvegliante, quale fattorino, come anche l'attività di giardiniere con mansioni leggere." (...) (AI \_ pag. 4) Questo parere è stato sostanzialmente confermato dalla Clinica ortopedica universitaria \_\_\_\_\_ (cfr. rapporto 6 maggio 1999 in doc. AI \_). In questo contesto, dunque, le diverse professioni elencate dal consulente sono da ritenere adeguate, visto che l'assicurato sostanzialmente deve evitare movimenti che compromettono la schiena, quale il regolare traino, il sollevamento ed il trasporto di pesi oltre i 20 chili (cfr. rapporto 24 luglio 2002 del consulente, doc. AI \_) punto 1.1.2. pag. 2). Le diverse mansioni di operaio menzionate nel citato rapporto (quali operaio ausiliario addetto alle attività secondarie, alla rettifica di pezzi di seconda mano, in lavori industriali ecc. ), come pure le attività di fattorino o magazziniere (di oggetti non pesanti) rientrano senz'altro nel novero di quelle professioni ancora esigibili. Anche i semplici lavori di ufficio possono essere ritenuti adeguati, visto che, come riportato dal consulente, per essere svolti è necessaria solo una rapida formazione in aggiunta alle scuole dell'obbligo frequentate dall'assicurato (doc. AI \_ pag. 5). L'assicurato ritiene aleatorie alcune professioni proposte dall'amministrazione, quale l'addetto alla distribuzione al trasporto per la distribuzione a domicilio, il guardarobiere, l'aiuto fiorista. Orbene, va qui ricordato che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l'offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio d'attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, pag. 332 consid. 3b), ciò che corrisponde al caso in esame ove a titolo esemplificativo, il funzionario incaricato ha individuato una trentina di professioni esigibili. Inoltre, secondo questo TCA, l'esperienza specifica del consulente è una garanzia che le attività professionali da lui indicate sono presenti sul mercato equilibrato del lavoro e che le stesse rispecchiano le limitazioni funzionali dell'assicurato. Pertanto, visto quanto sopra, alla valutazione 24 luglio 2002 va data piena adesione. 2.7. Riguardo al reddito da invalido, parimenti contestato dal ricorrente, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64). In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha

precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998"), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.■■■ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.■■■ (rispettivamente fr. 33'725.■■■ ) per le donne. Va al proposito rilevato come recentemente il TFA abbia confermato la prassi di questo Tribunale nell'applicazione delle suddette tabelle statistiche salariali suddivise per ragioni geografiche (TA 14), ritenendo che non esiste un principio in cui ci si debba fondare sempre sui dati statistici nazionali (Tabella TA1) poiché la prima tabella rispecchia meglio la realtà economica regionale ( cfr. TFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01). L'Ufficio federale di statistica ha proceduto all'elaborazione dei dati statistici salariali relativi all'anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. "La vie économique" 2/2002, Tabella B9.2, pag. 88), per un'attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50'498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2'897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l'ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico). Come detto al consid. 2.4, determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento della nascita dell'eventuale diritto alla rendita. Nella fattispecie concreta, ritenuto che il danno alla salute, con conseguente cessazione dell'attività indipendente di giardiniere, è intervenuto nel mese di novembre 1997 (cfr. doc. AI \_), l'eventuale diritto alla rendita sorgerebbe, dopo l'anno di carenza, nel novembre 1998. Per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei dati statistici del 1998, si deve partire da un salario di fr. 45'390.- riferito al settore privato ( cfr.".... in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato" cfr. RAMI 2001 pag. 348). Tenuto conto di un'esigibilità del 100%, nonché di una riduzione massima del 25% ammessa dal consulente in integrazione professionale ed indicata nelle tabelle di calcolo allegate al rapporto 24 luglio 2002 (doc. AI \_), si giunge ad un reddito da invalido di fr. 34'045.50. 2.8. Senza il danno alla salute, secondo l'UAI, l'assicurato avrebbe potuto percepire, nel 2001, fr. 44'525,01. \_\_\_\_\_ contesta tale importo sostenendo come il consulente non abbia tenuto conto di diversi fattori, quali l'immagine che si era creato con l'esercizio dalla sua azienda di giardinaggio, la molteplicità e lo sviluppo della stessa, nonché l'attività accessoria di piccole amministrazioni di stabili nel \_\_\_\_\_ (cfr. ricorso punti 15-19). Nelle osservazioni 22 gennaio 2003 egli ha quantificato il reddito ipotetico da giardiniere come segue: " Con la presente vi comunico che il signor \_\_\_\_\_ aveva conseguito nel 1996 una cifra d'affari di Fr. 19'623,50 e nel 1997 una cifra d'affari di Fr. 32'671.- corrispondenti ad una attività di 440 ore, rispettivamente di 730 ore a Fr. 45.- cadauna. Sebbene il signor \_\_\_\_\_ abbia dovuto rinunciare a diversi mandati, nonché a disdire tutti i contratti esistenti, si può affermare che l'aumento della cifra d'affari tra il 1996 e il 1997 fosse del 50%. La cifra d'affari del 1997 di Fr. 32'671.- corrisponde all'esercizio dell'attività professionale a tempo parziale in misura del 40 - 50%. Sulla base di dette considerazioni si può facilmente ritenere che nel 1998 sarebbe stata prevedibile una cifra d'affari minima di Fr. 70'000.- e nel 1999 sicuramente una cifra d'affari di Fr. 100'000.-. A suffragare tali miei convincimenti, si produce copia dei conti

economici relativi gli anni 1996-1997-1998 della ditta - non iscritta a registro di Commercio - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, dai quali si evince quanto segue: - cifra d'affari per il 1996 CHF 19'623,50 - cifra d'affari per il 1997 CHF 32'671,70 - cifra d'affari per il 1998 CHF 10'665.- (...)" (Doc. \_) 2.8.1. Per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l'assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l'inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c). Se nel caso concreto non è possibile quantificare l'ipotetico reddito che l'assicurato avrebbe potuto percepire senza l'invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d'esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02). Per quel che concerne invece la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall'UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000). 2.8.2. Ritornando al caso in esame, siccome circa un anno prima del danno alla salute il ricorrente aveva iniziato la sua attività di giardiniere indipendente (avviando una ditta individuale, non iscritta a Registro di commercio), giustamente l'UAI non si è basato sui relativi dati contabili poiché scarni e non rappresentativi. Del resto la brevità del periodo d'esercizio, non permetteva all'amministrazione di poter fare una proiezione economica affidabile. Per questo motivo il consulente in integrazione professionale ha valutato il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto percepire da sano, quale giardiniere indipendente, senza personale, basandosi sui proventi conseguiti da aziende ticinesi simili per tipologia ed importanza a quella del ricorrente, affiliate alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino quali

indipendenti, giungendo alla conclusione che nel 1999, anno statisticamente più rappresentativo, il reddito aziendale medio ammonta a fr. 42'895.—, che, aggiornato al 2001, corrisponde a fr. 44'525,01 (doc. AI \_). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (XII), secondo questo TCA, la valutazione fatta dal consulente non può essere considerata del tutto inattendibile e fondata su semplici stereotipi. Orbene, nel citato rapporto 24 luglio 2002 si riscontra come il funzionario abbia esaurientemente descritto la precedente attività svolta dall'interessato ( “In ultimo ordine di tempo, ovvero immediatamente prima del danno alla salute determinante ai fini AI, era attivo in proprio, assoggettato come indipendente, nella manutenzione, costruzione e ristrutturazione di giardini ....”, cfr. doc. AI \_ pag. 3), e proceduto a definire “ il reddito di giardinieri indipendenti operanti “in solitario”, non costituenti cioè una azienda “datore di lavoro” che versa salari e contributi paritetici alle assicurazioni sociali e attivi principalmente nella manutenzione e accessoriamente nella costruzione di giardini ” (cfr. doc. AI \_ pag. 3). Il consulente ha inoltre escluso dalla ricerca quelle aziende attive esclusivamente o prevalentemente in altro campo del settore in cui l'assicurato, sprovvisto di un titolo professionale, era attivo. Non sono state giustamente considerate le “aziende agricole e/o forestali, vivai, commercio di piante e fiori, orticolture e /o floricoltura, coltivazioni di serra e simili, architettura e/o progettazione paesaggistica “, aziende organizzate in forma societaria (società anonime, a responsabilità limitata, in nome collettivo) e quindi manifestamente datori di lavoro con dipendenti, risp. aziende in settore diverso (edilizia, opere murarie e simili) “ (doc. AI \_). La proiezione fornita dal ricorrente di una cifra di affari minima di fr. 70'000.— nel 1998 e di fr. 100'000.— nel 1999 è irrealistica . L'asserito aumento della cifra d'affari tra i primi due anni commerciali (1996 e 1997) del 50% non significa che un simile incremento si sarebbe potuto verificare anche negli anni successivi. Come rettamente osservato dall'UAI nello scritto 3 febbraio 2003, il primo anno aziendale corrisponde a quello d'avviamento e generalmente gli introiti sono molti bassi e quindi non può essere preso quale base di paragone per una valutazione sul futuro sviluppo aziendale. Vero che, come detto al consid. 2.8.1, per determinare il reddito ipotetico di un indipendente non ci si può basare unicamente sui profitti di un'azienda simile. Nel caso esaminato dal TFA si trattava tuttavia di un dato economico relativo ad una sola azienda che non rispecchiava comunque la situazione concreta dell'assicurato (RCC 1981 pag. 40). Nel presente caso, invece, siccome la dettagliata ed affidabile indagine statistica, eseguita dal consulente su diverse imprese affini a quella del ricorrente, rispecchia la realtà economica presente nel nostro Cantone, nonché il profilo professionale dell'assicurato, la stessa va confermata. 2.8.3. \_\_\_\_\_ rimprovera all'amministrazione di non aver tenuto conto della sua attività accessoria quale amministratore di stabili e di appartamenti di vacanza. Occorre qui rilevare che l'assicurato non ha mai dichiarato di aver svolto una simile attività (cfr. doc. AI \_). Solo nelle osservazioni 30 settembre 2002, descrivendo la sua professione, ha parlato anche di “mediatore immobiliare nel \_\_\_\_\_ ” senza tuttavia aver prodotto alcuna pezza giustificativa (doc. AI \_) Dalla documentazione prodotta pendente causa si evincono i mandati ricevuti nel 1997 dalla ditta \_\_\_\_\_, proprietaria di uno stabile di appartamenti di vacanza nel \_\_\_\_\_, secondo cui il ricorrente doveva provvedere alla riservazione ed alla pulizia degli appartamenti stessi, alla fornitura della biancheria ed alla manutenzione del giardino. Il tutto veniva poi fatturato alla succitata società (XII C1 -24). Va qui precisato che nell'ambito del raffronto dei redditi (cfr. 2.3), sono da prendere in considerazione quale reddito ipotetico di una persona non invalida anche i proventi da attività accessoria nella misura in cui, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, l'assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe continuato ad esercitarla percependone una remunerazione. Questo indipendentemente dall'importanza di tale attività in termini di tasso di occupazione o di dispendio d'impegno (STFA inedite 2 giugno 2003 nella causa G consid. 4.1, I 224/02 e 16 maggio 2003 nella causa A consid. 2, I 576/02 ; RCC 1980 pag. 559 consid. 3a, nonché RAMI 2000 no U 400 pagg. 381 ss e no U 69 pag. 1981 consid. 2c). Al fine di inquadrare meglio la succitata attività accessoria, il TCA ha rivolto all'assicurato le seguenti domande, a cui egli ha dato risposta il 19 settembre 2003 (XVIII e XXI): 1. Quando ha iniziato la sua attività accessoria di amministratore della " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_ per conto della \_\_\_\_\_ ? L'attività di amministratore della " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_ si fondava su un contratto di mandato scaduto il 30.12.1997. 2. Continua ad esercitare tale attività ? Se no, quando l'ha interrotta e per quale motivo? Detta attività accessoria non è continuata, poiché il mio patrocinato, a causa dei disturbi alla spalla ed alla schiena, ha dato disdetta dal prefato contratto, nel corso del mese di settembre 1997 con effetto al 30.12.1997." Contestualmente questo TCA gli ha chiesto di produrre le notifiche di tassazione 1997/98 – 2001/2003 per poter accertare i proventi tassati prima o dopo il danno alla salute. Dagli accertamenti esperiti pendente lite emerge che, a seguito del danno alla salute, nel 1997 l'assicurato ha dovuto cessare l'attività in amministratore della " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_ iniziato il medesimo anno. Per questa attività egli ha prodotto un plico di fatture emesse nei confronti della ditta \_\_\_\_\_ (XII, C 1-24). Dall'incarto fiscale 1999/2000 (periodo di computo 1997/98), richiamato d'ufficio dal TCA, risulta come l'assicurato sia stato tassato con un reddito aziendale medio di fr. 3'200.- (quello del biennio precedente era di fr. 3'100, cfr. XXI/D1). Ritenuto come nelle osservazioni 30 settembre 2002 il ricorrente abbia descritto ampiamente la sua attività indipendente, includendo anche "l'attività di mediatore immobiliare nel \_\_\_\_\_ e più generale nel \_\_\_\_\_ " (doc. AI \_), di cui egli ha prodotto le relative fatture, è lecito concludere, in assenza di ulteriori elementi che il ricorrente non ha saputo apportare, che la stessa sia stata "inglobata" nella contabilità della ditta individuale per la quale nel 1997 è stato dichiarato un reddito aziendale netto di fr. 12'174 (cfr. dichiarazione fiscale 1999/2000 doc. \_). Ritenuto quindi che si tratta di un'unica attività professionale, richiamato quanto riportato al consid. 2.8.2, il reddito da valido di fr. 44'525.- va confermato. 2.8.4. Per quel che concerne il calcolo dell'invalidità, nella decisione contestata l'UAI ha raffrontato un reddito da valido di fr. 44'525 con un reddito da invalido di fr. 38'820.— giungendo così ad un discapito economico del 13%, rispettivamente del 12,8 % se si prendono in considerazione i fr. 34'012.50 evinti dai dati statistici del 1998 (cfr. consid. 2.7) . Sebbene il guadagno ipotetico da valido non risulta essere quello del 1998 (momento dell'eventuale diritto alla rendita, cfr. consid. 2.7), questa circostanza non permette tuttavia di assegnare una rendita d'invalidità, essendo infatti il dato di reddito del 1998 molto verosimilmente inferiore a quello del 2001 preso in considerazione dall'UAI (doc. AI \_), ritenuto per il resto che anche per quanto riguarda il periodo successivo nessun elemento consente di ipotizzare una rilevante modifica del grado d'invalidità sino al mese di ottobre 2002. Alla luce delle considerazioni che precedono, è pertanto da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che (per lo meno) sino all'emanazione del querelato provvedimento (cfr. consid. 2.4 infine), l'assicurato non ha presentato un'incapacità al guadagno di grado pensionabile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.